

LETTERA D'INVITO

“Fornitura di n. 6 pensili gemellari a doppio braccio comprensivi del servizio di garanzia full risk per 24 mesi occorrenti alla nuova Terapia Intensiva del P.O. E. Bassini”- CIG: 9507615C17”

Scade il giorno 30 gennaio 2023 ore 10:00

La presente procedura negoziata viene condotta, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 con l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. lgs 50/16.

L'ASST Nord Milano, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Riferimenti, ai sensi di quanto disposto agli artt. 8 e 10, della Legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Indirizzo Stazione Appaltante	ASST Nord Milano, viale Matteotti n. 83 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Termine ultimo per la presentazione della documentazione	Ore 10:00 del giorno 30 gennaio 2023
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12:00 del giorno 13 gennaio 2023
Termini di risposta ai quesiti	Giorno 16 gennaio 2023
Seduta pubblica per apertura busta amministrativa (*)	Ore 10:30 del giorno 30 gennaio 2023
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Federica Olivei
Tratta la pratica	Sig.ra Nadia Loi 02/5799.8848 – nadia.loi@asst-nordmilano.it Dott.ssa. Chiara Laezza 02/5799.8856 – chiara.laezza@asst-nordmilano.it

(*) In considerazione delle disposizioni ministeriali da adottarsi per la prevenzione da contagio Covid 19, alla data indicata ed alle successive, le sedute pubbliche potrebbero essere ancora non accessibili. In tale ipotesi le stesse potranno essere seguite on-line tramite portale Sintel che, per il principio di trasparenza, garantisce di seguire direttamente su detta piattaforma le fasi di che trattasi e l'esito di tale procedura, ovvero in videoconferenza.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”** pubblicato sul sito internet della piattaforma stessa.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale della centrale di committenza Regionale, www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supporto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Premessa

L'ASST Nord Milano ha la necessità di affidare la fornitura di n. 6 pensili gemellari a doppio braccio comprensivi del servizio di garanzia full risk per 24 mesi occorrenti alla nuova Terapia Intensiva del P.O. E. Bassini

Precisazioni

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non aggiudicare l'appalto, previa congrua motivazione nelle seguenti ipotesi:

- per casi significativi di tutela dell'interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall'A.N.A.C., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali;
- qualora, durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA S.p.A. e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per una fornitura e servizi connessi corrispondente a quello oggetto di affidamento;
- per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere economico, organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione.

In tali casi le ditte concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc. fatta salva la restituzione del deposito cauzionale provvisorio (laddove dovuto).

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

In ragione della natura e dell'oggetto dell'appalto, ai fini della attendibile e congrua formulazione dell'offerta, è prescritto sopralluogo obbligatorio per verificare la compatibilità delle apparecchiature offerte con gli impianti e gli spazi ospedalieri, nonché per la verifica dei percorsi per l'approvvigionamento dei materiali di cantiere e il trasporto delle apparecchiature stesse, nelle seguenti date ed orari:

- 09/01/2023 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;
- 10/01/2023 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;
- 11/01/2023 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;
- 12/01/2023 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30;
- Oppure contattare dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 il seguente numero 02/5799.8848 non oltre il 20/01/2023

con ritrovo presso la Portineria dell'Ospedale E. Bassini, in via Massimo Gorky n. 50 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).

Ai fini organizzativi, si chiede di inviare - tramite la funzione "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel - **la data prescelta per l'esecuzione del sopralluogo, con un preavviso di almeno 2 giorni.**

Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Si precisa che, in attuazione alle disposizioni previste dal Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, non sarà possibile prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni alla documentazione ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante.

Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

PARTE PRIMA – OGGETTO DELLA FORNITURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

01. Oggetto, caratteristiche e condizioni della fornitura

La presente procedura negoziata ha per oggetto la fornitura di **6 pensili gemellari a doppio braccio comprensivi del servizio di garanzia full risk per 24 mesi occorrenti alla nuova Terapia Intensiva del P.O. E. Bassini**

La ditta dovrà fornire tutto quanto necessario per una corretta installazione, compreso il dispositivo di ancoraggio a soffitto completo di contropiastra, morsettiere compatibili con le predisposizioni esistenti e quanto indispensabile per il collegamento agli impianti elettrici, gas medicali e dati.

La ditta dovrà fornire inoltre tutto quanto necessario per un corretto funzionamento delle apparecchiature installate sui pensili (agganci, collegamenti elettrici e dati/segnali/video).

L'Azienda committente – qualora fosse ritenuto necessario al fine di verificare l'idoneità tecnica dell'apparecchiatura offerta dai concorrenti e la conformità della stessa ai requisiti minimi prescritti – si riserva di chiedere la visione e prova della stessa presso altra sede, prima di procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara (vedasi art. 5).

In tale ipotesi, l'apparecchiatura dovrà essere visionata, entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta, previ accordi con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale.

Si allegano elaborati del progetto architettonico (pianta e sezione) dei locali della Terapia Intensiva **14719.PE.ARC.02.PI.102_R02, 14719.PE.ARC.02.PI.104_R02, 14719.PE.ARC.02.PI.105_R02**, dove è prevista l'installazione dei pensili. Nell'ambito delle opere di riqualificazione in corso, è prevista, per ciascuna trave, la sola predisposizione di prese di forza motrice, di colore verde (rete CAM), rete dati, prese equipotenziale e predisposizione prese gas.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente si dichiara disponibile e si impegna ad assolvere all'adempimento sopra specificato, nei termini indicati nella presente lettera.

02. Caratteristiche tecniche minime essenziali, a pena di esclusione

Ogni pensile dovrà avere le seguenti caratteristiche minime a pena esclusione:

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Gemellare a doppio braccio costituito da un'unità porta apparecchiature e da un'unità di supporto per sistemi infusionali.
- Struttura realizzata in estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti e detergenti
- Superfici lisce e prive di interstizi, spigoli e profili taglienti, facilmente disinfettabili, resistenti ai detergenti ed ai disinfettanti
- Ogni pensile composto da due unità (lato monitoraggio e lato infusione), deve avere un unico aggancio al soffitto, completo di tutto il necessario per una corretta installazione, compreso il dispositivo di ancoraggio a soffitto completo di contropiastra, morsettiere compatibili con le predisposizioni esistenti e quanto indispensabile per il collegamento agli impianti di alimentazione elettrici e dei gas medicali.
- Ogni unità dovrà avere un doppio braccio orizzontale con movimenti rotatori in tre punti
- Lunghezza bracci unità MONITORAGGIO e unità INFUSIONALE: almeno 865 + 600 mm
- Angolo di rotazione su tutti gli snodi: 330°
- Dispositivo di fine corsa ammortizzato e regolabile a step di almeno 20°
- Capacità di carico a vuoto garantita in ogni posizione dei bracci di sostegno, per l'unità monitoraggio e l'unità infusione, di almeno 200 Kg

- Freni elettromagnetici, con pulsantiera per azionamento comandi di facile accessibilità
- Facile manovrabilità, bilanciamento e stabilità garantiti in ogni posizione
- Superfici lisce e prive di interstizi, spigoli e profili taglienti, facilmente disinfettabili, resistenti ai detergenti ed ai disinfettanti
- Circuiti elettrici totalmente separati dai circuiti gas
- Sistema di illuminazione diretta e indiretta preferibilmente con tecnologia led
- Dotazione per posto letto di almeno:
 - N° 1 braccio supporto cateteri e cavi
 - N° 1 cestello in acciaio inox porta cateteri

CONFIGURAZIONE LATO MONITORAGGIO:

Testata tecnica:

- di lunghezza non inferiore a 90cm
- costituita da un sistema verticale di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione
- completa, su tutti i lati della testata, di sistema di ancoraggio per l'inserimento di accessori quali piani di supporto, bracci porta pompe o monitor, aste porta flebo
- possibilità di aggancio di ulteriori accessori su tutti i lati del pensile in modo rapido ed ergonomico
- n°2 piani di appoggio delle dimensioni di circa 500x400 mm con portata utile di circa 50 Kg e dotati di barra normalizzata
- n. 1 cassetto contenitore
- n. 1 lampada da visita a led con doppio braccio snodato con intensità luminosa di almeno 50.000 lux
- luce notturna
- n. 1 braccio basculante snodato porta monitor paziente dotato di piastra di aggancio alla colonna e di tutto quanto necessario per la sua installazione. Portata non inferiore a 14 Kg
- n. 1 braccio basculante snodato porta PC cartella clinica, completo di tastiera; dotato di piastra di aggancio alla colonna, attacco VESA (adattatori per VESA 100 e VESA 75) per PC medicale e supporto per tastiera. Portata di almeno 14 Kg
- n.1 supporto per aggancio ventilatore polmonare e dotato di tutto quanto necessario per la sua installazione
- possibilità di aggiungere piattaforme, cassette e accessori vari, nell'unità tecnica anche in un secondo momento
- dotazione elettrica e dati:
 - n. 12 prese elettriche tipo universali (Schuko bipasso) singolarmente protette come da normativa, alimentate da UPS
 - n. 12 prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard
 - n. 4 prese dati RJ 45 cat. 6
- dotazione prese gas medicali:
 - n. 2 prese Ossigeno
 - n. 2 prese Aria Compressa medicale
 - n. 2 prese Vuoto
- possibilità di ampliare le prese gas, elettriche e dati in qualsiasi momento

CONFIGURAZIONE LATO INFUSIONALE:

Testata tecnica porta utenze elettriche e gas medicali:

- di lunghezza non inferiore a 90cm

- costituita da un sistema verticale di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione
- completa, su tutti i lati della testata, di sistema di ancoraggio per l'inserimento di accessori quali piani di supporto, bracci porta pompe o monitor, aste porta flebo
- possibilità di aggancio di ulteriori accessori su tutti i lati del pensile in modo rapido ed ergonomico
- n°1 piani di appoggio delle dimensioni di circa 500x400 mm con portata utile di circa 50 Kg dotate di barre normalizzate
- n. 1 cassetto contenitore
- n. 2 aste telescopiche porta pompe e sacche infusionali
- luce notturna
- possibilità di aggiungere piattaforme, cassette e accessori vari, nell'unità tecnica anche in un secondo momento
- dotazione elettrica:
 - n. 12 prese elettriche tipo universali (Schuko bipasso) singolarmente protette come da normativa, alimentate da UPS
 - n. 12 prese per nodo equipotenziale protette di tipo standard
 - n. 4 prese dati RJ 45 cat. 6
- dotazione prese GAS medicali:
 - n. 1 presa Ossigeno
 - n. 1 presa Aria Compressa medicale
 - n. 1 presa Vuoto
- possibilità di ampliare le prese gas, elettriche e dati in qualsiasi momento

REQUISITI/SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

- dovrà essere effettuato un sopralluogo **OBBLIGATORIO** per verificare la compatibilità delle proprie apparecchiature con gli impianti e gli spazi ospedalieri, nonché la verifica dei percorsi per l'approvvigionamento dei materiali di cantiere e il trasporto apparecchiature stesse
- la Ditta in fase di consegna di offerta dovrà allegare un **PROGETTO** preliminare di **INSTALLAZIONE**
- la Ditta che si aggiudicherà la fornitura dovrà rendere esecutivo tale progetto
- il Cronoprogramma dei lavori deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico e il SIC dell'ASST Nord Milano
- la Ditta dovrà fornire all'ASST layout di posizionamento delle apparecchiature
- la Ditta dovrà provvedere all'installazione delle proprie travi pensili adeguandole agli impianti e/o strutture realizzate o commissionate all'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione dell'area
- la Ditta dovrà fornire assistenza in fase di realizzazione delle opere
- la Ditta che durante l'esecuzione dei lavori danneggi strutture o impianti di proprietà dell'ASST dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino dei danni stessi
- la Ditta in fase esecutiva deve nominare un capo cantiere/referente, responsabile dei lavori, che si interfacerà per gli aspetti tecnici e operativi, per quanto riguarda gli impianti e la struttura, con l'Ufficio Tecnico.

2.1 Clausola equivalenza tecnica

Qualora le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche sopra descritte potessero ricondurre ad una individuazione di un'origine, di un marchio o di una produzione determinata, è da intendersi esplicita la clausola "o equivalente". L'equivalenza dovrà essere dimostrata dal concorrente (mediante schede tecniche ed ulteriore idonea documentazione tecnica) ed attestata formalmente e concretamente dallo stesso, e il competente referente aziendale incaricato di valutare la conformità della strumentazione offerta alle

caratteristiche tecniche minime essenziali sopra descritte, dovrà accertare la presunta equivalenza.

03. Assistenza tecnica durante il periodo di garanzia “full risk” di 24 mesi

Il periodo di garanzia, che avrà decorrenza dalla data del collaudo positivo finale, dovrà essere almeno di 24 mesi di tipo Full Risk, nulla escluso, comprensiva di manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore e relativi ricambi, kit, filtri, ecc.

Dovrà essere garantito il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura nel periodo di garanzia, con onere a carico del Fornitore di ripristinare tempestivamente qualsiasi guasto/malfunzionamento ed inefficienza dell'apparecchiatura. Il tempo massimo di intervento non dovrà essere superiore alle 8 ore lavorative e il tempo massimo di risoluzione del guasto non deve essere superiore alle 16 ore lavorative.

La richiesta di manutenzione correttiva sarà inviata (da personale dell'ASST o suo delegato) a mezzo fax e/o mail la cui data costituisce il riferimento per il calcolo dei tempi di intervento, fatti salvi i casi estremamente urgenti nei quali la chiamata verrà aperta telefonicamente e in seguito verrà inviato un fax e/o mail recante la data di apertura.

04. Formazione del personale utilizzatore

Ai sensi del rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare un adeguato corso di formazione al personale utilizzatore organizzato in accordo con la disponibilità del reparto. La Ditta dovrà fornire al Servizio Ingegneria Clinica e al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASST Nord Milano una copia contenente i nomi dei partecipanti e degli argomenti trattati.

05. Campionatura di gara

La Commissione Giudicatrice ha la facoltà di procedere oltre alla valutazione delle relazioni tecniche anche alla prova pratica dell'apparecchiatura. A tal fine le apparecchiature dovranno essere visionabili presso altra sede, su richiesta da parte della Stazione Appaltante, previo accordo con il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell'ASST Nord Milano (tel. 02.57998618), entro il termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta.

06. Rispondenza a normative/leggi

Il sistema offerto dovrà essere conforme alla normativa vigente (direttiva 93/42/EEC s.m.i. e/o regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici, norma EN ISO 11197, normative CEI e UNI). Si precisa che dovrà essere fornita certificazione seconda le direttive sopra indicate.

07. Tempi di consegna

Le apparecchiature dovranno essere consegnate entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

08. Valore dell'appalto, oneri della sicurezza per rischi da interferenza

L'importo complessivo stimato a base d'asta è pari a € 150.050,00 IVA (22%) esclusa di cui:

1. € 150.000,00 IVA esclusa, quale importo negoziabile posto a base d'asta per l'acquisto di n. 6 pensili gemellari a doppio braccio comprensiva del servizio di garanzia full risk per 24 mesi occorrenti alla nuova U.O. UTIC del P.O. E. Bassini;
2. € 50,00 IVA esclusa, quali oneri della sicurezza per l'eliminazione/la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

Nell'importo posto a base d'asta sono compresi:

- il trasporto, lo scarico, il disimballaggio e l'allontanamento dei materiali residui da lavorazioni e derivanti dal montaggio;
- lo smaltimento degli imballaggi;
- le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo del montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti);
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità di eventuali impianti realizzati;

- tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi;
- le spese di viaggio e di trasferta del personale dalla ditta dipendente e non da loro incaricato;
- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione della verifica di conformità.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo.

09.Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D. Lgs 50/2016, nei confronti della società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a) offerta economica | max 30/100 punti |
| b) qualità della fornitura | max 70/100 punti |

osservando i seguenti criteri:

a) OFFERTA ECONOMICA **max 30 punti**

Il punteggio massimo sopra indicato (30 punti) sarà attribuito alla offerta economica più bassa presentata. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta, secondo la seguente formula:

$$x = (Pm*30)/Po$$

dove:

x = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Pm = valore dell'offerta economica più bassa;

Po = offerta presa in considerazione

b) QUALITA' DELLA FORNITURA **max 70 punti**

suddivisi nei seguenti elementi di valutazione:

ID	PARAMETRO DA VALUTARE	MAX PUNTEGGIO
1	Soluzione progettuale di ottimizzazione posto letto	20
2	Caratteristiche tecniche funzionali:	
2.1	Movimentazione	5
2.2	Portata	5
2.3	Sistema frenante e di sicurezza	5
2.4	Modularità/Flessibilità ed integrazione di nuove utenze e accessori	3
		18
3	Caratteristiche ergonomiche e di sanificazione:	
3.1	Praticità d'uso e sistema di comando	10
3.2	Maneggevolezza, robustezza	10
3.3	Pulizia e sanificazione	5
		25
4	Ulteriori funzionalità/accessori proposti	3
5	Garanzia e Assistenza tecnica	3
6	Strategie e soluzioni adottate per la riduzione dell'impatto sull'ambiente	1

La commissione giudicatrice, all'uopo nominata e deputata alla valutazione dei progetti tecnici presentati dagli operatori economici concorrenti, attribuirà i punteggi agli elementi sopra descritti, previa verifica della conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime richieste nel presente documento. Qualora fosse richiesta la "prova visione/campionatura" i suddetti punteggi saranno attribuiti anche rispetto a quanto constatato a seguito dell'effettuazione della stessa.

La valutazione afferente alla "QUALITA' DELLA FORNITURA" verrà effettuata collegialmente da parte della Commissione Aggiudicatrice mediante l'attribuzione per ogni singolo parametro dei suddetti elementi, di coefficienti variabili tra "0" e "1", in corrispondenza della performance minima o massima realizzata, secondo i criteri appresso indicati:

<i>coefficiente 0:</i>	<i>in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato;</i>
<i>coefficiente 0,15:</i>	<i>in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "insufficiente", "inadeguato", "inidoneo" o "incompleto";</i>
<i>coefficiente 0,30:</i>	<i>in relazione alle valutazioni, debitamente motivate, espresse dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "scarso", "mediocre" o "carente";</i>
<i>coefficiente 0,50:</i>	<i>in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "sufficiente", "adeguato", "idoneo" o "commisurato al bisogno/necessità";</i>
<i>coefficiente 0,65:</i>	<i>in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "discreto", "soddisfacente", "equilibrato" o "apprezzabile";</i>
<i>coefficiente 0,85:</i>	<i>in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "buono", "vantaggioso" "confacente", "efficace" o "valido";</i>
<i>coefficiente 1:</i>	<i>in relazione alle valutazioni espresse, debitamente motivate, dalla commissione aggiudicatrice sul parametro considerato, da cui discende un giudizio di "ottimo", "eccellente" o "egregio"</i>

L'attribuzione dei coefficienti verrà effettuata tramite comparazione elemento per elemento, parametro per parametro tra le offerte delle società concorrenti, al fine di consentire alla Commissione Aggiudicatrice una oggettiva comparazione tra le offerte pervenute.

La Commissione Aggiudicatrice procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile nel parametro in esame). I punteggi di tutti gli elementi saranno poi sommati fino ad ottenere il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente per l'aspetto qualitativo nel suo complesso. Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione aggiudicatrice e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, una votazione complessiva di almeno **42** punti su 70 complessivi. Pertanto, le ditte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 42 punti prima della riparametrazione saranno considerate inidonee.

Successivamente, alla ditta che, in sede di valutazione qualitativa complessiva, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti **70** punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$y = (Qb*70)/Qo$$

dove:

y = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;
Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;
Q b = punteggio tecnico-qualitativo assegnato alla ditta considerata;

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della/e ditta/e che avrà/anno ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo attribuito alla qualità.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale. Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per la redazione dell'offerta. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori che per quello definitivo.

10. Collaudo

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione e alla messa in funzione delle apparecchiature nella sede di destinazione entro 15 giorni dalla data di consegna, previ accordi con la S.S. Ingegneria Clinica. Il verbale di collaudo, la cui data sancisce l'inizio della validità della garanzia full risk di 24 mesi, verrà firmato dal Servizio di Ingegneria Clinica al termine delle suddette operazioni, fermo restando che il collaudo è subordinato alla consegna completa di tutte le apparecchiature e relativi accessori.

La documentazione da presentare alla S.S. Ingegneria Clinica durante l'installazione e la messa in funzione a carico dell'aggiudicatario è la seguente:

1. protocollo di manutenzione preventiva consigliato (con periodicità e modalità – checklist);
2. manuale d'uso in italiano in doppia copia e/o su supporto informatico; il manuale deve contenere paragrafi specifici ex legge 81/08;
3. manuale tecnico possibilmente in italiano;
4. certificazioni norme UNI di riferimento;
5. licenze d'uso dell'eventuale software fornito;
6. dichiarazione di conformità alla normativa vigente in particolare:
 - a) Direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
 - b) Regolamento (UE) 2017/745
 - c) Norma EN ISO 11197
 - d) Normative particolari CEI e UNI.
7. As-built rappresentanti le opere realizzate.

PARTE SECONDA – REQUISITI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E OFFERTA ECONOMICA

11. Requisiti generali e mezzi di prova – avvalimento e subappalto

12.1 Requisiti generali e mezzi di prova

Si precisa che le dichiarazioni relative a tutti i requisiti sotto elencati dovranno essere riportate nel DGUE (allegato 1 della documentazione amministrativa) e la documentazione sotto indicata richiesta a comprova dovrà essere inserita nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa.

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/16 e s.m.i..

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice Etico Aziendale e Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici Regionali, cui si rimanda all'art. 29 del presente documento, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

A) Requisiti di idoneità

Gli Operatori Economici concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di:

- ✓ **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure a quello delle cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso altro registro professionale inerente all'oggetto dell'appalto;

Quanto sopra deve essere dichiarato nel DGUE secondo le modalità nello stesso richieste

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. L'Operatore economico concorrente può, *tuttavia, se dispone copia aggiornata e recente della suddetta iscrizione allegarla alla documentazione amministrativa inserendola nella relativa busta telematica al fine di agevolare ed accelerare l'attività di verifica da parte della Stazione appaltante.*

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

➤ **Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE:** Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il **requisito speciale di idoneità relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato sopra richiesto nonché la licenza prefettizia devono essere posseduto da:

- ✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

➤ **Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:** I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché la licenza prefettizia deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad*

accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **FVOE**, indica al sistema il **CIG** della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il **PASSOE** deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del **PASSOE** nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato. In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

La stazione appaltante verificherà esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di idoneità tecnico professionali, ai sensi dell'art. 36 comma 6 ter del D.Lgs n. 50/2016.

12.2 Avvalimento (se del caso)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

A tal fine, e in conformità all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la seguente documentazione - in formato pdf. - allegandola nell'apposito spazio:

1. Dichiarazione **dell'impresa concorrente** in formato elettronico, sottoscritta – con firma digitale e con le ulteriori modalità di cui al presente Documento Unico di procedura – **dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente**, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato Decreto nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;

2. Dichiarazione **dell'impresa ausiliaria**, in formato elettronico, sottoscritta – con firma digitale e con le ulteriori modalità di cui al presente D.U.P. – **dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria o producendo scansione dell'originale cartaceo. In tal ultimo caso la società ausiliata concorrente, nella persona del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, dovrà fornire dichiarazione di conformità all'originale utilizzando il facsimile allegato 8 di cui al punto 9 dell'elenco riferito alla busta telematica della documentazione amministrativa:**
- a. attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere il concorrente;
 - b. attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c. con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d. con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

Le suddette dichiarazioni vanno rese secondo le modalità indicate nel DGUE.

3. **originale o copia autentica in formato elettronico del contratto di avvalimento firmato digitalmente** e con le ulteriori modalità di cui al presente Documento Unico di procedura – **sia dall'impresa concorrente che dalla società ausiliaria (o scansione dell'originale cartaceo del contratto)** - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ed anche dell'eventuale periodo di proroga, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
- Il contratto dovrà indicare espressamente le risorse, i mezzi e gli strumenti che saranno messi a disposizione da parte dell'ausiliaria al concorrente per tutta la durata del contratto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui a pag. 2 "*Informazioni e chiarimenti*", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata motivata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che:

- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.
- la Stazione appaltante procederà alle opportune verifiche anche in capo all'impresa ausiliaria, conformemente a quanto previsto dagli artt. 85, 86, 80 e 88 D. Lgs. n. 50/2016.

12.3 Subappalto

Il concorrente, all'atto dell'offerta, in conformità e nei limiti indicati nell'art. 105 del Codice, indica la parte e la relativa percentuale della fornitura/servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo rispetto all'importo complessivo della procedura; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario che si fosse avvalso dell'istituto del sub-appalto, ai fini della stipula del contratto dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda a quanto riportato all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

12. Predisposizione e presentazione offerta

L'Offerta dovrà essere formulata attraverso il portale SINTEL di ARIA Lombardia, secondo le modalità di seguito indicate e dovrà pervenire

entro e non oltre le ore 10.00 del 30 gennaio 2023

a pena di esclusione e non potrà superare l'importo posto a base d'asta pari a € 150.050,00 IVA (22%) esclusa (di cui € 50,00 IVA 22% esclusa quali oneri della sicurezza per l'eliminazione/la riduzione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso).

Si ricorda che la presentazione dell'offerta dovrà avvenire collegandosi al portale www.ariaspa.it, accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto, nell'apposita sezione "Procedure".

La presentazione dell'offerta – una volta sottoscritta secondo le modalità indicate - dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato "Invia offerta" che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente la documentazione tecnica;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica.**

Si precisa quindi che la società che intende partecipare alla presente procedura dovrà presentare:

- n. 1 busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- n. 1 busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- n. 1 busta telematica contenente l'offerta economica.

* * * * *

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.

Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel e relativamente alle varie fasi della

procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale www.ariaspa.it, nella sezione contatti. È messo a disposizione dei Concorrenti il *contact center* di ARIA S.p.A., raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39- 02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

BUSTA TELEMATICA CONTENENTE:

➤ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Unitamente all'offerta economica, dovrà essere presentata (nell'apposito campo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della piattaforma Sintel) la seguente documentazione:

- 1. A pena di esclusione, Documento di Gara Unico Europeo elettronico (DGUE) "Allegato 1" relativo al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che dovrà essere presentato dall'Operatore economico partecipante, secondo le indicazioni di cui alle note che seguono, in formato pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa) accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (carta di identità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/00);**

nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve tassativamente essere presentata, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio.

nota 2: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti) la suddetta dichiarazione - al relativo punto "Forma di partecipazione" - in caso affermativo, lett. a) Specificare il ruolo, dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile dei compiti specifici ecc.: - dovrà riportare l'indicazione della percentuale dell'appalto eseguita da ogni Operatore Economico e la suddivisione delle mansioni fra le singole aziende, specificando pertanto quali tipi di servizi/forniture previsti dall'appalto effettuerà, in caso di aggiudicazione, ogni singolo Operatore Economico.

nota 3: nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 2, del D.Lgs. n. 80/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

nota 4: **in caso di sub-appalto**, ai sensi e nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà tra l'altro riportare obbligatoriamente nell'apposito spazio messo a disposizione dal DGUE, le parti della fornitura/servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi.

in caso di avvalimento, l'operatore economico (singolo o in Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti) dovrà rifarsi e uniformarsi a quanto disposto dall'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, inserendo apposita dichiarazione nell'apposito spazio messo a disposizione dal DGUE. Il concorrente, in tal caso, dovrà altresì presentare nella busta telematica amministrativa la relativa documentazione come richiesta al suddetto articolo 89 del medesimo D. Lgs. Si ricorda che non è consentito, pena l'esclusione: 1) che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; 2) che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto dell'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dei concorrenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto. Si rimanda a tal proposito alla pag. 14 del presente DUP.

nota 5: Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla carica secondo le modalità indicate nel DGUE.

nota 6: **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** l'Operatore Economico concorrente, nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, riporta la situazione in cui si trova e indica i riferimenti dei relativi provvedimenti inerenti il concordato e le dichiarazioni di cui all'art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Dette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

nota 7: **Procura (qualora necessaria)**

Qualora la dichiarazione di cui al "DGUE" nonché all'Allegato 2 del presente Documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analogo documentazione dovrà

essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L'ASST Nord Milano si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

- 2. Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, come da fac-simile "Allegato 2", da presentare in formato pdf, firmato digitalmente - dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;**

nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti le suddette dichiarazioni devono essere tassativamente presentate, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative le stesse devono essere presentate, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i della fornitura/del servizio.

nota 2: *Procura (qualora necessaria)*

Qualora la dichiarazione di cui al "DGUE" nonché all'Allegato 2 del presente documento, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), o altra persona munita da comprovati poteri di firma, il concorrente dovrà produrre copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore oppure idonea documentazione che attesti i poteri del sottoscrittore (es.: certificato camerale). Detta copia della procura o di analoga documentazione dovrà essere inserita/allegata nella busta telematica relativa alla Documentazione amministrativa. L'ASST NM si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

- 3. Documento PASSOE: documento rilasciato all'Operatore Economico concorrente dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). Detto documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)**

nota 1: in caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

- 4. Allegato 3 e 3/a "Tracciabilità dei flussi finanziari" firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente - dichiarazione attestante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi, il numero di c/c bancario o postale dedicato all'esecuzione del contratto, nonché l'indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operare su di esso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. 136 del 13/08/2010;**
- 5. Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali "Allegato 4" approvato con DGR XI/1751 del 17.6.2019 firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;**
- 6. Modello inerente l'"Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e D.Lgs. 2018/101", (come da "Allegato 5" di cui si allega una bozza), da sottoscrivere digitalmente per presa visione e accettazione dei contenuti nella stessa riportati dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente;**

Nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti il suddetto modulo deve essere presentato da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative lo stesso deve essere presentato – sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i della fornitura/service.

- 7. DUVRI, in formato "pdf" – ("Allegato 7") compilato nelle parti di competenza e sottoscritto digitalmente da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico concorrente o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente e l'Opuscolo informativo sui rischi specifici negli Ambienti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano in formato "pdf" – ("Allegato 7bis") sottoscritto digitalmente per presa visione da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico concorrente o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente.**

Nota: si precisa che in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti tutte le ditte devono apporre, sul predetto documento, la propria firma digitale per presa visione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative: sia il Consorzio sia la/e impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione della fornitura/del servizio devono apporre sul predetto documento la propria firma digitale per presa visione.

- 8. Documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio rilasciata secondo una delle modalità e secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016", tramite garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, **in copia originale, in formato elettronico e sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante, presentata unitamente a copia del documento (procura, autentica notarile, dichiarazione sostitutiva di notorietà o autocertificazione del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti (data, n. di repertorio della procura, ecc.)) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.** La cauzione provvisoria dovrà essere costituita nei contenuti e secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del **2% dell'importo complessivo della fornitura, oneri sicurezza compresi, per il seguente importo: € 3.001,00** fatta salva la possibilità di riduzione di cui al **comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 che espressamente cita:****

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

* * * * *

Nota 1: Qualora non sia possibile per il concorrente disporre di copia originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente che la ha emessa, la fideiussione dovrà essere inserita in Piattaforma, unitamente a copia del documento (procura, autentica notarile, dichiarazione sostitutiva di notorietà o autocertificazione del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti (data, n. di repertorio della procura, ecc.) - che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione, scansionata e sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, dichiarandone la conformità all'originale nell'allegato 8) di cui al precedente punto 8. Questa ASST si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nota 2: Si precisa che qualora la cauzione provvisoria sia costituita con fidejussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere validità sino a 210 giorni successivi alla data fissata per la ricezione delle offerte. La cauzione provvisoria sarà restituita, alle ditte soccombenti. Nei casi in cui l'importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto ai sensi del succitato art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, unitamente alla cauzione provvisoria, la copia scansionata della certificazione di qualità conforme alle norme europee vigenti al riguardo, corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui al precedente punto 1 nota 1. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione/requisito come previsto nel Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 8;

9. Dichiarazione, da parte di un fideiussore, di impegno a rilasciare, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, qualora la Ditta risultasse aggiudicataria della fornitura; la stessa non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nota 1: In particolare, detta dichiarazione inerente l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente alla copia scansionata del documento (procura, autentica notarile o dichiarazione sostitutiva di notorietà del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti quali data, n. di repertorio della procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione. Qualora non sia possibile per il concorrente disporre di copia originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente che l'ha emessa, la fideiussione dovrà essere inserita in Piattaforma, unitamente a copia del documento (procura, autentica notarile, dichiarazione sostitutiva di notorietà o autocertificazione del fideiussore – in tal ultimo caso indicando precisamente i riferimenti quali data, n. di repertorio della procura, ecc.) - che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione, scansionata e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare il concorrente, dichiarandone la conformità all'originale nell'allegato 8 di cui al successivo punto 9. Questa ASST si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Nota 2: Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti/GEIE/Consorzi ordinari di concorrenti/Aggregazioni tra imprese retiste:

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di Aggregazioni tra imprese retiste già costituiti, la dichiarazione deve essere unica, prodotta dalla società mandataria, in nome proprio e per conto di tutti le imprese mandanti che hanno costituito il raggruppamento (per le Aggregazioni tra imprese intestata a nome di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara) ossia che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito la dichiarazione deve essere unica, prodotta da una delle società raggruppande e intestata a nome di tutte le società che costituiranno il raggruppamento ossia che i soggetti garantiti sono tutte le società raggruppande che devono essere tutte citate singolarmente;
- In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito la dichiarazione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE, in nome proprio e per conto di tutte le società consorziate o che costituiscono il gruppo europeo;
- In caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non ancora costituito la dichiarazione deve essere unica, prodotta a una delle società consorziande, intestata a nome di tutte le società che costituiranno il consorzio o il GEIE, ossia che i soggetti garantiti sono tutte le società consorziande o costituendo il gruppo europeo, esecutrici dell'appalto;
- in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti costituendo la predetta dichiarazione dovrà avere efficacia nei confronti di ogni società concorrente.

10. Dichiarazione di conformità all'originale come da "fac-simile – Allegato 8", resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente, che le ditte dovranno inserire nel sistema, a corredo della scansione della documentazione originale cartacea dei documenti richiesti ai punti 3, 8, 9 e 11 nonché, nel caso di presentazione di certificazioni che consentano la riduzione dell'importo del deposito cauzionale a norma dell'art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora per gli stessi non sia possibile disporre dell'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore .

Nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) /Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete/GEIE/Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio

**11. Documento corredato da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità del dichiarante, della/e ricevuta/e di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266 e della Deliberazione ANAC n 830 del 21 dicembre 2021;
- CIG 9507615C17: € 20,00**

Nota 1: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete /GEIE / Consorzio Ordinario di Concorrenti il versamento deve essere effettuato dalla impresa designata nata quale Capogruppo; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il versamento deve essere effettuato dal consorzio concorrente.

Nota 2: I soggetti partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione con riferimento al sopra indicato numero identificativo con le modalità, i termini e gli importi previsti dall’Autorità di Vigilanza, consultabili sul sito: <http://www.avcp.it>. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi on line, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità sopra indicato, sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, il sistema consentirà le seguenti modalità di pagamento:

1. *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”;
3. per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Nota 3: il concorrente dovrà produrre copia conforme all’originale, debitamente scansionata, producendo al riguardo dichiarazione di conformità all’originale resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, nell’allegato 8 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” di cui al successivo punto 10.

Si precisa che l’elemento escludente dalla gara, ai sensi della L.266/2005 art.1 commi 65 e 67, è il mancato versamento, questo inteso quale condizione di ammissibilità alla procedura, e non la mancata allegazione della quietanza.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”], ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. Copia del presente DUP firmato digitalmente da parte dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare l’operatore economico concorrente per presa visione ed accettazione delle condizioni tutte nello stesso riportate sia con riferimento alla partecipazione alla procedura che all’esecuzione della fornitura e dei connessi servizi.

Nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) / Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete / GEIE/ Consorzio Ordinario di Concorrenti il suddetto documento deve essere sottoscritto digitalmente, congiuntamente, da ciascuna impresa; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative e deve essere sottoscritto digitalmente, congiuntamente, sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del servizio.

Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 e 12 nonché l’offerta economica di cui all’allegato 6 dovranno essere firmate digitalmente dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Nel caso di RTI o di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e consorzio ordinario la sottoscrizione dovrà avvenire come espressamente indicato di seguito ad ogni allegato.

MANCANZA, INCOMPLETEZZA E IRREGOLARITÀ ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI e DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ART. 83, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 50/2016. In conformità ed entro i limiti di quanto disposto al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, l’ASST NM provvederà a richiedere l’integrazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, essenziali, che risultino mancanti o incomplete o irregolari, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Il concorrente che abbia dato causa alla richiesta è obbligato ad integrare la documentazione a seguito di espressa richiesta dalla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio massimo di 10 giorni dal ricevimento della stessa, trasmessa avvalendosi della Piattaforma SinTel.

La mancata integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie entro il termine indicato comporterà l'esclusione dalla presente procedura di gara.

A tal proposito si rimanda all'art. 15 "ESCLUSIONE DELLE OFFERTE" del presente documento.

➤ DOCUMENTAZIONE TECNICO - QUALITATIVA

Nell'apposito campo "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1. dichiarazione di conformità alla normativa vigente e in corso di validità, in particolare:
 - a) Direttiva 93/42/EEC s.m.i. per i dispositivi medici
 - b) Regolamento (UE) 2017/745
 - c) Norma EN ISO 11197
 - d) Normative particolari CEI e UNI
2. elenco (compresi codice d'ordine) materiale di consumo (se presenti), specificando quale materiale è dedicato/esclusivo;
3. dichiarazione di impegno alla fornitura delle parti di ricambio per 10 anni dalla data di aggiudicazione/lettera di affidamento completa di riferimenti (mail, telefono, indirizzo,...) dell'assistenza tecnica;
4. offerta senza prezzi completa della configurazione, dei codici prodotto nonché dei CND e numeri di registrazione BD/RDM;
5. scheda tecnica;
6. manuale d'uso;
7. "**Questionario tecnico**" (**Allegato 9**) compilato in ogni parte e completo di riferimenti alla documentazione tecnica;
8. Relazione tecnica riguardante gli elementi di valutazione di cui all'art. 9 lett b.

Si precisa, in proposito, che nell'apposito campo "**Documentazione Tecnica**" presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare oltre al questionario tecnico (Allegato 9), anche una **relazione che sviluppi tutti gli elementi oggetto di valutazione specificati all'art. 9 lettera b (pag. 8)** consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati in formato pdf - debitamente compilato, firmato digitalmente – a pena di esclusione.

L'operatore economico concorrente dovrà predisporre per ogni elemento oggetto di valutazione una descrizione dettagliata dalla quale si evincano chiaramente le soluzioni offerte rispetto alle esigenze segnalate e a quanto richiesto nel presente DUP.

In caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi, i sotto elencati documenti dovranno essere unici ovvero presentati in forma congiunta.

Si precisa che le caratteristiche tecniche specificamente riportate all'articolo 2 del presente documento unico di procedura - parte prima - si configurano quali requisiti minimi ed essenziali, a pena di esclusione, e costituiscono obbligazioni contrattuali.

Al fine di consentire alla Commissione Aggiudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della *par condicio*, è necessario che la documentazione tecnica sia redatta seguendo i sotto indicati Elementi e relativi criteri.

Gli elaborati dovranno essere editi, in massimo 30 facciate complessive (carattere Tahoma formato 11 interlinea singola), numerate in formato .pdf; dovranno altresì essere editi in formato A4 (salvo eventuali tabelle, depliant, schede, schemi progettuali e disegni, certificazioni di conformità alle Direttive e normative vigenti, ecc.).

Le relazioni dovranno riportare su ogni pagina la ragione sociale del concorrente (in caso di Raggruppamenti di impresa o Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete: la ragione sociale di tutte le imprese raggruppate/aggregate; in caso di consorzio: la ragione sociale del consorzio e dell'impresa/e consorziata/e cui si intende affidare la fornitura/service). Le relazioni dovranno essere introdotte da un indice completo (escluso dal conteggio delle pagine) e corredate dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche dei prodotti utilizzati, tutte in lingua italiana) che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso, in quanto impegnativo e da includere nel contratto, dovrà essere formulato in modo specifico per le esigenze del committente, in particolare con riferimento:

- alla struttura editoriale della lettera d'invito e dei relativi allegati;
- all'ordine e alla organizzazione degli elementi di valutazione e relativi parametri come sopra indicati.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire un'oggettiva comparazione tra quelle pervenute ed un più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

* * * * *

Il concorrente, nel caso ritenga non divulgabili alcune/i parti/elementi riportati nella documentazione tecnica di offerta nonché nell'eventuale documentazione rilasciata in ordine alle giustificazioni per la verifica dell'anomalia dell'offerta, è tenuto a produrre e ad allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione tecnica di offerta ed eventuali successive relative giustificazioni ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili, con in calce le relative motivazioni.

Qualora non venga rilasciata dal concorrente alcuna versione di cui al precedente capoverso, in caso di richiesta di accesso agli atti, ai sensi del comma 5 lett. a), 6 e 7 dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 l'ASST Nord Milano si riterrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

Relativamente al diritto di accesso agli atti, previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, si rimanda al successivo art. "ACCESSO AGLI ATTI".

A tal riguardo, si precisa che l'operatore economico che faccia richiesta di accesso agli atti chiedendo l'estrazione di copia cartacea o riproduzione su supporto informatico della documentazione di gara è tenuto al pagamento delle spese amministrative di ricerca e riproduzione anche qualora non intenda più avvalersene.

* * * * *

In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:

- Le caratteristiche richieste minime indispensabili della presente lettera d'invito, come ivi specificamente indicate, sono richieste a pena di esclusione dalla gara;
- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. **L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.**

Nella documentazione tecnica, così come in quella amministrativa, non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione tecnica di cui ai precedenti punti verrà utilizzata da apposita Commissione aggiudicatrice per la valutazione qualitativa della fornitura proposta e l'attribuzione del relativo punteggio qualitativo.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione della fornitura di offerta e forniture dei servizi alla stessa connesse da parte della Commissione aggiudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara.**

La mancanza della documentazione tecnica riferita al relativo elemento qualitativo comporterà l'attribuzione del punteggio pari a zero. L'incompletezza sarà valutata dalla Commissione aggiudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

L'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate e/o di chiedere precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.

Si precisa che le concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false dichiarazioni verranno escluse ai sensi del DPR 445/2000, con conseguente perdita dei benefici connessi.

Si precisa che si procederà all'attribuzione dei punteggi qualitativi solo ed esclusivamente per le offerte per le quali la Commissione abbia accertato la conformità tecnica della fornitura offerta alle caratteristiche minime richieste nel presente documento. Ove venga accertata la non conformità della fornitura offerta rispetto a quanto richiesto nel presente documento si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara.

➤ **OFFERTA ECONOMICA**

Rispetto alle modalità operative della piattaforma Sintel, una volta giunto allo step del percorso guidato "Invio offerta" - del citato manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" - l'operatore economico deve firmare digitalmente - a pena di esclusione - il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

A tal riguardo si invitano i concorrenti a consultare adeguatamente il Manuale d'uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma che forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

* * * * *

Nell'offerta economica i concorrenti devono:

- indicare **l'importo complessivo offerto** rispetto all'importo negoziabile posto a base d'asta;
- inserire nella busta relativa all'offerta economica lo "schema di offerta", redatto come da fac-simile allegato 6, 6 bis e 6 ter compilati in tutti i campi richiesti;

per i raggruppamenti temporanei di impresa, per le Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete per i Consorzi Ordinari di Concorrenti e per i GEIE:

ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, da un G.E.I.E. o da un consorzio ordinario di concorrenti, nell'offerta economica **si deve specificare in un documento**, che sarà allegato all'interno del file unico .zip nel campo "dettaglio prezzi unitari" dell'offerta economica, **la parte della prestazione**, e la relativa **quota percentuale, rispetto all'importo offerto, che sarà eseguita dalle singole imprese** e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

L'atto costitutivo, con i relativi mandati con rappresentanza alla mandataria, dovrà contenere le prescrizioni di cui al suddetto art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e risultare da atto pubblico.

Tutto ciò come meglio sottoindicato e specificato.

L'offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema "Sintel", raggiungibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

Nell'apposito campo Sintel "Offerta economica" l'operatore economico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire l'importo complessivo offerto per la fornitura di n. 6 pensili gemellari a doppio braccio comprensiva del servizio di garanzia full risk per 24 mesi così composto:

a. **campo "Offerta economica"**, il valore complessivo offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (**campo b**) [sono esclusi gli oneri da interferenza (campo d)].

Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (campo d).

b. **campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** il valore dei costi afferenti l'attività di impresa.

c. **campo "di cui costi del personale"** il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;

d. **campo "costi della sicurezza derivanti da interferenza"**, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili).

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio (**campo d**) non è modificabile ed è di sola consultazione.

L'Offerta economica complessiva è dato dalla somma tra il valore inserito nel "campo a" "Offerta economica" e il valore inserito nel "campo d" "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel "campo a" "Offerta economica".

Nell'apposito campo Sintel "**Busta Economica**" presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la propria offerta economica, compilando:

- il fac-simile **allegato 6** "Schema di offerta economica";
- il fac-simile **allegato 6 bis** "Verifiche ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50_2016" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- il fac-simile **allegato 6 ter** "Dettaglio costi della manodopera".

ALLEGATO 6 "SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA"

Il documento di cui al punto *ut supra* dovrà essere redatto in conformità all'**Allegato 6 "Schema di offerta economica"**, redatta su carta da bollo o su carta resa legale (marca da bollo di € 16,00 da annullare con timbro e sottoscrizione da parte della ditta concorrente) caricata in pdf., sottoscritta e firmata digitalmente, a pena di esclusione, dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l'offerente, nella quale dovranno essere riportati:

- a. i riferimenti del sottoscrittore: Nome e Cognome e Codice Fiscale;
- b. la ragione sociale o comunque il nominativo dell'offerente, i riferimenti fiscali e la sede del concorrente;
- c. la sede dell'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente;
- d. la dichiarazione di presa visione delle norme e condizioni contenute nel presente Documento Unico di Procedura;
- e. l'impegno ad assolvere la fornitura e i relativi servizi, in caso di aggiudicazione, secondo le condizioni e gli oneri del DUP;
- f. che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall'art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- g. eventuali specificazioni (parti della fornitura/del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati);
- h. il nome e cognome, data e luogo di nascita ed il Codice fiscale della persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione e in base a quale titolo;
- i. la quantificazione dei costi della sicurezza aziendale propri dell'attività del concorrente e dei costi della manodopera con la dichiarazione che essi sono ricompresi nell'importo complessivo offerto.

Nell'allegato n. 6 "Schema di offerta economica", l'importo complessivo offerto dovrà essere comprensivo, oltre che degli importi espressamente riferiti alla fornitura anche:

1. dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico;
2. dei costi di manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e, ai sensi di quanto previsto al comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
3. dei costi della sicurezza per rischi da interferenza propri della Stazione appaltante di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii. pari a € 50,00 IVA (22%) esclusa.

Ai fini dell'aggiudicazione sarà tenuto in considerazione l'importo inserito sulla Piattaforma SINTEL (ossia: l'importo complessivo offerto per l'intero periodo contrattuale).

Tuttavia, in caso di discrepanza tra il costo complessivo offerto inserito in piattaforma e il "Dettaglio di offerta economica", prevarrà, ai fini dell'aggiudicazione, l'offerta risultante dai calcoli aritmetici correttamente effettuati, sulla base dei costi unitari indicati nel Dettaglio offerta economica (allegato 6).

L'offerta superiore alla base d'asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il Sistema consente l'inserimento di un valore superiore alla base d'asta. Tuttavia, in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio ("alert").

L'importo complessivo offerto, Iva esclusa nonché gli oneri per la sicurezza della società concorrente (ossia i costi della sicurezza aziendale propri dell'attività del concorrente, di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2009 e ss.mm.ii.) e i costi della manodopera dovranno essere indicati dalla società concorrente negli appositi campi dell'allegato 6 "Schema di offerta economica" a pena di esclusione.

* * * * *

Ai fini dell'aggiudicazione e degli eventuali calcoli di cui sopra, si terrà in considerazione sino al secondo decimale dopo la virgola.

Le ditte concorrenti dovranno offrire, **a pena di esclusione**, quanto richiesto e indicato nel presente documento.

* * * * *

In conformità all'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non potrà presentare più di un'offerta.

* * * * *

L'offerta è vincolante per un periodo di **210** giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante, qualora necessario, può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Si ribadisce che, oltre all'importo contrattuale complessivo offerto (Iva esclusa) della fornitura per l'intero periodo contrattuale che sarà corrisposto al fornitore aggiudicatario, sarà altresì corrisposto anche il costo relativo agli oneri per rischi da interferenza indicati.

* * * * *

Nella formulazione dell'offerta, l'Impresa dovrà tenere conto anche della facoltà riservata alla ASST Nord Milano per la effettuazione, nel corso dell'appalto, di quelle verifiche e prove che la stessa azienda riterrà necessarie al fine di accertare la rispondenza dei servizi alle condizioni contrattuali. Tali verifiche e prove potranno essere effettuate anche con personale e strumenti messi a disposizione dall'Impresa.

* * * * *

Il Documento d'offerta - allegato 6 , 6 bis e 6 ter - dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, e caricato sul Sistema Sintel attraverso l'apposita procedura indicata nei succitati manuali, seguendo le apposite istruzioni.

L'offerta economica, come sopra costituita, dovrà essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal soggetto - munito di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale - sottoscrittore dell'istanza di partecipazione di cui all'allegato 1, secondo le modalità sopra indicate.

Nel caso di RTI o di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito il/i documento/i "schema di offerta economica e/o "dettaglio prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti sottoscrittori dell'offerta di ogni singola impresa raggruppata/aggregata.

Nel caso di RTI, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e consorzio ordinario, già regolarmente costituiti, il documento dovrà essere sottoscritto dal solo rappresentante legale dell'operatore economico offerente in qualità di "Mandatario".

Tali documenti, in versione pdf., dovranno essere allegati congiuntamente in un unico file.zip. Tale cartella compressa (file.zip) dovrà essere inserita nell'apposito campo "dettaglio prezzi unitari" presente in Sintel, al momento della compilazione della parte economica dell'offerta.

* * * * *

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente rispetto a quanto riportato nel facsimile Allegato 6 "schema di offerta economica".

* * * * *

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

1. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma;
2. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, a tal riguardo, lo si consiglia) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta;
3. il documento denominato "Documento d'offerta" è essenziale ai fini della completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

* * * * *

L'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

Nel caso di raggruppamento di imprese, Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o consorzi, la busta elettronica di offerta (comprendente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere inserita sulla piattaforma in forma congiunta.

Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.

13. Offerte anormalmente basse e altre precisazioni inerenti l'offerta

L'Amministrazione applica quanto previsto dall'art. 97, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di verifica delle offerte che dovessero configurarsi come "anormalmente basse". A tal riguardo, si precisa che in caso di riparametrazione del punteggio tecnico/qualitativo, la Commissione nel calcolo dell'anomalia dell'offerta terrà conto dei punteggi relativi agli elementi qualitativi già riparametrati. Per detta verifica, il RUP potrà avvalersi del supporto della Commissione di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del consulente del lavoro aziendale in ordine ai costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016, l'anomalia è calcolata automaticamente dal sistema Sintel.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente rispetto a quanto riportato nel fac-simile Allegato 6 "schema di offerta economica".

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST; l'eventuale affidamento della fornitura potrà avvenire solamente previo ricevimento di specifica lettera di affidamento/conferma d'ordine emessa dalla scrivente struttura.

Il Manuale d'uso Sintel e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta; pertanto, ai suddetti fini, si raccomanda la loro consultazione.

Si rammenta che per la richiesta di informazioni sull'uso di Sintel e relativamente alle varie fasi della procedura telematica, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale www.ariaspa.it, nella sezione contatti. E' messo a disposizione dei Concorrenti il *contact center* di ARIA S.p.A., raggiungibile dall'Italia al numero verde 800.116.738 e dall'estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

14. Esclusione delle offerte

- situazioni soggette a soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità riportate al precedente paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" a pag. 13:
 1. mancata dichiarazione di uno degli elementi richiesti negli Allegati 1 "DGUE" e 2 "Dichiarazioni", ritenuti essenziali ai fini della partecipazione;
 2. mancata presentazione a sistema dell'allegato 2 "Dichiarazioni" nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- situazioni **non** soggette a soccorso istruttorio e causa di esclusione diretta:
 1. tutte le situazioni previste all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 2. presentazione della documentazione di gara in forma cartacea;
 3. presentazione della documentazione di gara successivamente al termine perentorio di scadenza (orario e giorno), indicato nel presente Documento;
 4. mancato rispetto delle disposizioni circa la composizione delle buste telematiche, con riferimento al rispettivo contenuto (esempio: presenza della documentazione amm.va in quella tecnica ed economica e/o viceversa);
 5. mancata presentazione a sistema delle buste telematiche contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica;
 6. mancata presentazione dell'Allegato 1 "DGUE";

7. qualora l'offerta economica non sia separata dalla restante documentazione;
8. presenza, nella documentazione amministrativa e tecnica, di riferimenti ai prezzi dell'offerta;
9. presentazione di offerte sottoposte a condizioni o riserve o comunque modificate rispetto alle condizioni poste a base della procedura;
10. presentazione di offerte espresse in modo indeterminato, di offerte incomplete e/o parziali o riferite ad altro appalto;
11. presentazione di offerta economica il cui importo offerto sia superiore all'importo posto a base d'asta;
12. mancata indicazione degli oneri della sicurezza dell'Operatore Economico concorrente e dei costi della manodopera, trattandosi di elementi essenziali dell'offerta economica nell'allegato 6 "Schema di offerta economica";
13. in caso di inutile decorso del termine di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
14. mancata apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante o del procuratore speciale o generale, autorizzato ai sensi di legge, sui sopra menzionati Allegato 1) al documento di gara (DGUE) e sulla documentazione tecnica e sull'offerta economica (Allegato 6), secondo le modalità indicate al presente documento (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito qualora la documentazione di cui agli allegati sopra richiamati non sia sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore speciale o generale autorizzato di tutte le Società partecipanti al raggruppamento; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito qualora la documentazione di cui agli allegati sopra richiamati non sia sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un procuratore speciale o generale autorizzato ai sensi di legge dell'impresa mandataria; in caso di consorzio dal legale rappresentante o procuratore speciale o generale autorizzato del Consorzio);
15. mancato possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) e mancato possesso dei requisiti tecnici minimi previsti nel presente DUP;
16. offerta ritenuta anormalmente bassa e non adeguatamente motivata, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. false dichiarazioni (a tal riguardo si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'ASST Nord Milano si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio);
18. verificarsi di una condizione dalla quale consegue, per disposizione di legge, l'esclusione del soggetto e dell'offerta dalla procedura di gara, ivi comprese condizioni che comportino la violazione dei principi di segretezza dell'offerta.

* * * * *

15.Svolgimento della procedura di gara

La procedura di gara verrà esperita, iniziando dalla fase di ammissione e di apertura della "busta elettronica" **contenente la documentazione amministrativa** per verificare i requisiti di ammissibilità alla gara.

La seduta pubblica si terrà, presso la Sala Riunioni, **il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 10: 00 da apposito Seggio di gara.**

della S.C. Gestione Acquisti presso la Palazzina Uffici dell'Ospedale E. Bassini, sita in Cinisello Balsamo (Mi), via Massimo Gorki n. 50 , piano 1°.

(* In considerazione delle disposizioni ministeriali da adottarsi per la prevenzione da contagio Covid 19, alla data indicata ed alle successive, le sedute pubbliche potrebbero essere ancora non accessibili. In tale ipotesi le stesse potranno essere seguite on-line tramite portale Sintel che, per il principio di trasparenza, garantisce di seguire direttamente su detta piattaforma le fasi di che trattasi e l'esito di tale procedura, ovvero in videoconferenza.

Per quanto concerne le successive sedute pubbliche relative all'apertura delle buste telematiche contenenti le OFFERTE TECNICHE e le OFFERTE ECONOMICHE, le stesse avverranno in funzione delle disposizioni ministeriali. Sarà cura di questa ASST comunicare preventivamente le date e la modalità di accesso alle sedute pubbliche.

La seduta pubblica sarà dichiarata aperta dal Presidente del seggio di gara che procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della presenza di tutte le buste telematiche richieste nel presente Documento;
- b) apertura della busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella suddetta busta "Documentazione amministrativa", della sottoscrizione digitale nonché della validità della stessa.

Il controllo del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale sarà svolto attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato/OperatoreEconomico>) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPASS, questa ASST procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, della documentazione afferente.

Le *Offerte Tecniche e le Offerte Economiche*, nonché il documento riepilogativo dell'offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Seggio di gara, né da ARIA Spa, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

I concorrenti la cui documentazione amministrativa risulterà idonea saranno ammessi alla successiva fase di gara; ai restanti concorrenti sarà comunicata o l'eventuale esclusione dalla procedura medesima per mezzo della "Comunicazione della procedura" di Sintel o, a quelli ammessi con riserva, la richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi di quanto sancito dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sempre per mezzo della "comunicazione della procedura" del sistema Sintel.

* * * * *

Successivamente, alla data che sarà comunicata ai concorrenti per mezzo della "Comunicazione della procedura" di Sintel, Il Seggio di gara procederà, in una successiva **seduta pubblica**, a verificare la documentazione integrata ed a sciogliere la riserva rispetto alle condizioni di ammissione di cui sopra, dando riscontro delle integrazioni richieste ai sensi di quanto sancito dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Seggio di gara procederà, poi, all'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si precisa che, la Commissione giudicatrice di cui al citato art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e alle Linee guida ANAC n. 5, sarà nominata secondo le modalità previste dal Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione 10 gennaio 2018, n. 7, per cui questa ASST individuerà, tramite sorteggio in seduta pubblica, i componenti di detta commissione tra le professionalità indicate dagli Enti facenti parte del Consorzio CAESP di Milano e le professionalità interne a questa ASST nel numero di 3 di cui un presidente e due componenti. Si provvederà altresì a individuare i componenti supplenti. Diversamente, tra le sole professionalità presenti presso l'Azienda committente.

L'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice avverrà, comunque, mediante sorteggio in seduta pubblica, da parte del Seggio di gara e sarà formalmente costituita mediante apposito provvedimento aziendale.

Detta Commissione, nominata poi con apposito provvedimento, procederà, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione delle buste telematiche contenenti le OFFERTE TECNICHE, per la sola constatazione della produzione dei documenti e delle relazioni espressamente prescritti nel presente disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, **in indicative massimo n. 4 sedute riservate**, alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi.

Successivamente, in data che verrà comunicata ai concorrenti per mezzo della “comunicazione della procedura”, dopo che la Commissione giudicatrice avrà terminato la valutazione dei progetti tecnici di offerta, si darà corso, **in seduta pubblica**, all’ultima fase di gara con l’apertura della documentazione contenente le offerte economiche.

In tale seduta la suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente relativamente ai singoli elementi di valutazione tecnico-qualitativa procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dando lettura dell’importo a base d’asta e dell’importo complessivo offerto per l’intera durata contrattuale, al netto del ribasso e al netto degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

La Commissione procederà, poi, all’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo che, sommati ai punteggi attribuiti alla qualità con le modalità sopra specificate, determineranno l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fatte salve la verifica della correttezza dei calcoli aritmetici effettuati dalle società concorrenti con riguardo ai prezzi riportati dalle stesse nell’Allegato 6 e - ove necessario - l’avvio del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta da parte del RUP eventualmente supportato da detta Commissione.

Il Presidente dichiarerà quindi chiusa la seduta pubblica.

Nelle ipotesi di parità di punteggio complessivo tra due o più migliori offerte, sia in riferimento alla prima in graduatoria che alle successive che seguono, *prevarrà quella che avrà conseguito il punteggio più elevato nell’offerta tecnica*.

Nelle ipotesi di parità di punteggio, sia nell’offerta tecnica qualitativa che in quella economica, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio che si svolgerà seduta stante.

Durante le sedute pubbliche ogni osservazione e/o dichiarazione, che la Ditta concorrente intendesse esprimere riguardo alle operazioni di gara, potrà essere messa a verbale solo se espressa dal titolare o rappresentante legale della ditta o da altra persona purché munita di apposita delega o procura che sarà acquisita agli atti; in mancanza di delega o procura tali persone possono assistere alla gara senza possibilità di esprimere eventuali osservazioni da mettere a verbale.

La procedura in argomento, quindi, si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) abilitazione alla gara dei concorrenti con la verifica della documentazione amministrativa presentata;
- b) eventuale scioglimento delle riserve da parte del Seggio di gara;
- c) sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative;
- d) apertura delle “buste elettroniche” contenenti la documentazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice;
- e) espletamento dei lavori di valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico qualitativo da parte della Commissione Giudicatrice appositamente nominata;
- f) apertura, da parte della Commissione Giudicatrice, delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche, delle ditte che sono state ritenute idonee alla verifica della documentazione tecnica; il sistema telematico, in automatico, procede all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per ciascuna delle singole sedute, sarà redatto verbale relativo alle attività svolte.

Si provvederà altresì ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona rappresentante del soggetto concorrente registrata sul sistema telematico, può prendere visione, in modalità telematica, delle risultanze delle sedute tenute dal Presidente del seggio di gara. Quanto sopra non preclude la possibilità alle ditte interessate di assistere alle fasi di cui ai punti a), b), c), d) ed f) della gara, in quanto pubbliche.

Si precisa che l'Azienda committente si riserva la facoltà di sospendere, revocare o non aggiudicare l'appalto, previa congrua motivazione qualora:

1. durante lo svolgimento della procedura di gara, ARIA S.p.A. e/o Consip S.p.A. attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti;
2. per motivi di opportunità, intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, anche di carattere organizzativo e gestionale, anche dipendenti da fatti o decisioni direttamente ascrivibili a volontà e scelte della stessa Azienda, che ne rendano opportuna la soppressione;
3. per casi significativi di tutela dell'interesse pubblico o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. i prezzi offerti si discostino da limiti previsti dall'A.N.AC., dai sistemi regionali, da rilevazioni dei prezzi di mercato, da evidenze fornite da centrali di acquisto nazionali e regionali.

In tali casi gli operatori economici concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc..

16. Aggiudicazione

Concluse le operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà alle verifiche, circa la sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio relativamente alla proposta di aggiudicazione.

Il Responsabile del procedimento, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta provvederà alle seguenti attività:

- a) ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario; in tale contesto, si procederà ad acquisire d'ufficio il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS descritto al precedente paragrafo 12.1.
- b) in caso di sub appalto, richiedere tutta la documentazione necessaria alla sua autorizzazione.

Si procederà inoltre in capo all'aggiudicatario della procedura al controllo del possesso dei requisiti secondo le modalità descritte al precedente paragrafo relativo ai controlli. Nel caso in cui questa ASST dovesse procedere nei confronti del concorrente sopra individuato, la documentazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa pena l'esclusione dalla procedura.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

L'esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione, ai sensi di quanto sancito all'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte della Direzione Aziendale con apposito provvedimento, ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016.

La Stazione appaltante provvederà alle comunicazioni d'ufficio ai sensi di quanto disposto all'art. 76 commi 5 e 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con le modalità ivi indicate.

L'aggiudicazione sarà comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata ("Comunicazione della procedura" della piattaforma Sintel) all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione a Sintel. La Stazione appaltante provvederà contestualmente a richiedere la documentazione ai fini della stipula del relativo contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e sull'ASST non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di proposta di aggiudicazione.

Questa Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, ai sensi dell'art 94, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

Questa Azienda può decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma, 12 D. Lgs. n. 50/2016.

Con il fatto della presentazione dell'offerta, le Ditte offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme del presente Documento e dei relativi allegati.

STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dagli artt. 53, 76, comma 4 e dalla legge n. 241/90 – capo V, artt. 22 e seguenti nonché Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso o le giustificazioni che si ritiene contengano segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
2. dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
3. dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente;
4. a proposito di quanto sopra **il concorrente dovrà produrre e allegare all'offerta medesima un'apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf caricato nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili con in calce le relative motivazioni.** Si precisa che ciò potrà rendersi eventualmente utile e necessario anche in una fase successiva, qualora l'offerta risultasse anomala e fossero richieste da parte della Stazione Appaltante giustificazioni per l'analisi della stessa.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non consentirà l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, in caso di richiesta di accesso agli atti questa ASST si terrà autorizzata a consentire la visione di tutti i documenti presentati.

A tal riguardo, si precisa che l'operatore economico che faccia richiesta di accesso agli atti chiedendo l'estrazione di copia cartacea o riproduzione su supporto informatico della documentazione di gara è tenuto al pagamento delle spese amministrative di ricerca e riproduzione anche qualora non intenda più avvalersene.

PARTE TERZA - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DELL'APPALTO

18. Referenti dell'appalto

Per l'ASST Nord Milano:

Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) (artt. 101,102 e 111 del D. Lgs n. 50/2016 e DM Marzo 2018, n. 49 Regolamento recante l' "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" nonché e del Regolamento aziendale adottato con deliberazione 15 ottobre 2019, n. 656,): è individuato dall'ente sanitario committente. Ha il compito di verificare la perfetta esecuzione della fornitura/del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e tecnico-organizzativi, la Direzione Sanitaria o la S.C. Direzione medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte della fornitura, alla S.S.i Ingegneria Clinica; per le procedure per la qualità, la S.C. Controllo di Gestione, Programmazione, Qualità e Risk Management; per la connettività, la gestione dei software e la connettività dei sistemi informatici, la S.C. Sistemi Informativi; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto invece concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Gestione Acquisti.

Il DEC potrà individuare, qualora necessario, uno o più Coordinatori Aziendali, c.d. "Direttori operativi", che avrà/anno il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della ditta affidataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura, effettuandone il relativo controllo e le opportune verifiche.

Il DEC, all'occorrenza, potrà convocare un tavolo tecnico con la società, coinvolgendo le professionalità aziendali interessate al fine di discernere eventuali situazioni legate all'erogazione della fornitura o per gestire per eventuali ulteriori necessità. Al riguardo dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla società, la quale lo dovrà controfirmare, e successivamente trasmesso al RUP.

Il Tavolo Tecnico, al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente documento, nonché valutare eventuali protocolli aggiuntivi e nuovi progetti sperimentali, è prevista l'istituzione di un tavolo tecnico, la cui convocazione, richiesta formalmente dal DEC, è disposta a secondo dell'esigenza e necessità, cui, in rappresentanza dell'appaltatore dovrà partecipare almeno il responsabile della commessa; mentre per l'ASST parteciperanno: il responsabile aziendale dell'appalto (DEC), l'eventuale coordinatore aziendale, un rappresentante della Direzione Sanitaria e le figure professionali di volta in volta individuate a seconda della problematica trattata.

Tale organismo dovrà:

- Monitorare l'andamento dell'appalto;
- Produrre trimestralmente un verbale riguardante l'andamento della fornitura e le eventuali disfunzioni rilevate e discusse durante il/i Tavolo/i tecnico/i, qualora convocati;
- Individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si rinvia ai regolamenti aziendali inerenti alle attività del DEC di approvati da ciascun ente.

Per l'Appaltatore:

Responsabile della commessa: nominato dall'appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Direttore esecutivo del contratto (DEC) ed avrà la funzione di garantire e controllare la perfetta esecuzione della fornitura/del servizio.

Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

L'appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.

19. Variazioni

La fornitura e i servizi connessi richiesti comprendono le prestazioni indicate nella Parte Prima del presente documento. L'oggetto della fornitura predetta potrà subire variazioni per numero e tipologia e sarà da svolgere in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito nella parte prima del presente DUP.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016:

- ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, "l'Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda interamente, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente committente e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Tutte le variazioni saranno, in ogni caso, oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti.

Le varianti dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento di ciascun ente committente cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento.

20. Clausola di salvaguardia

L'ASST Nord Milano si riserva altresì, qualora Consip e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura/servizio analogo ovvero comparabile a quello oggetto del presente documento, di aderire alla stessa recedendo dal contratto stipulato, con semplice preavviso di 10 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'ASST.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: *"Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari del service ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento."*

21. Responsabilità civile, copertura assicurativa

L'Affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento della fornitura/del servizio conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Fornitore risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'ASST ed a terzi nell'espletamento della fornitura e connesso servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo

carico tutti gli oneri relativi.

A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di apposita polizza d'assicurazione (RCT/O) che preveda la copertura dei rischi relativi alla fornitura ed ai servizi ad essa connessi, che dovrà trasmettere in copia all'Azienda committente.

Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'affidatario stesso.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST dietro semplice richiesta.

L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'ASST, in particolare, in conseguenza di furti.

22.Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario non potrà dare in subappalto parte della fornitura senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il ricorso al subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è consentito solo se dichiarato in fase di gara nel DGUE.

23.Interruzione della fornitura e dei relativi servizi da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità della fornitura, prestata in favore di una struttura destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la ditta affidataria s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni inerenti alla fornitura in oggetto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili, ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero.

In caso di arbitraria sospensione della fornitura da parte del contraente che si protragga per un periodo continuativo superiore a cinque giorni, l'Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

24.Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

Il Contraente aggiudicatario è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e ai connessi servizi in tutto o in parte.

Il contraente aggiudicatario si impegna a erogare la fornitura e i relativi servizi, oggetto della presente procedura, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento della fornitura e degli annessi servizi devono intendersi a completo carico dell'affidatario.

Il Fornitore non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti della procedura o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'affidatario assume interamente su di sé, esentando la Struttura sanitaria committente, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura e dei servizi inerenti, oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Documento, l'affidatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù dello sconto unico percentuale offerto.

I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e remunerativi, nonché comprensivi di qualsiasi obbligo ed onere per dare la fornitura e il servizio di manutenzione compiuti e a regola d'arte.

25. Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, l'ASST allega al presente Documento **il DUVRI (e relativo allegato "Opuscolo informativo") - ALLEGATO 7** - che il Fornitore deve sottoscrivere, unitamente alla Stazione Appaltante.

26. Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario dovrà prestare, all'ente committente, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del DM 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9 del D.Lgs. 50/2016".

La suddetta garanzia dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- essere prestata in favore dell'ente committente che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;
- essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a (in via alternativa): copia scannerizzata del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'ente committente;
- prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto;
- avere una durata almeno pari a tutta la durata contratto, compresi eventuali periodi/opzioni di proroga.

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni articolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'affidatario dovrà produrre (se non già prodotte nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità (in originale formato elettronico ovvero in copia scannerizzata corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma) conformi alle suddette norme. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'affidatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per le cause previste l'affidatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

27. Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clause risolutive

La ditta affidataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dalle stesse.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura - *ivi* compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La ditta affidataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'ASST contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

28. Piano triennale di prevenzione della corruzione, Codice Etico e Patto di integrità

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Affidatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla presente procedura si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D. Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo affidatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico" adottati dall'ASST committente e pubblicati sul relativo sito internet aziendale.

L'affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione" e del Codice Etico di ciascun ente committente dell'Azienda committente, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e pubblicati sul profilo internet del committente;

per l'ASST NM:

<http://www.asst-nordmilano.it-Amministrazione trasparente:>

- (NEWS: [Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 - aggiornamento 2019](#) - > [Allegato 1](#) > [Allegato 1A](#);
- [Disposizioni generali](#) -[Atti generali](#)-[Codici e Regolamenti](#) - [Codice Etico](#):
 - [CODICE ETICO ICP.pdf](#)
 - [Modello organizzativo del Codice Etico Comportamentale ICP.pdf](#).)
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e responsabili dell'Ente.

La ditta affidataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente, il/i concorrente/i e l'affidatario/gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del/i rispettivo/i contratto/i.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

29.Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di una fornitura e connessi servizi prestati in favore di una struttura Sanitaria connotata da caratteri di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

30.Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

I corrispettivi dovuti per l'erogazione della fornitura in parola saranno determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e saranno, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere - a seguito di emissione di relativo ordine di fornitura

emesso dall'ASST Nord Milano e successivamente alla consegna della merce, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014 - la fattura riferita alla fornitura oggetto della presente procedura - regolarmente eseguita - esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

La fattura dovrà riportare l'importo dovuto offerto per l'apparecchiatura di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica, a seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura da parte della struttura competente.

L'importo degli oneri della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza dovrà essere espressamente indicato sulla prima fattura distintamente dalle altre voci di costo. Quest'ultima dovrà essere emessa nell'anno in cui si è dato avvio all'appalto di che trattasi.

La ricezione della fattura elettronica avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'**ASST Nord Milano** devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	Asstnm
Codice Univoco Ufficio	6XU320
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, che, in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco < CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC, ...);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a Dispositivi Medici, nei suddetti campi vanno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	'DMX', con X=[112] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:
--------------	---

	1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 e dal successivo 23 dicembre 2013, non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0.
<Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla Struttura Sanitaria

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. Si, precisa, altresì che ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio. Si rimanda a tal proposito alla nota MEF/Ministero della Salute DGSISS -0002051-P-08/02/2019.

L’imposta di bollo, qualora dovuta, dovrà essere assolta con modalità virtuale (D.M. 17.06.2014).

Gli Enti “non profit” privi di partita Iva non sono tenuti ad emettere fattura elettronica.

L’art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato “operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” che muta i criteri di applicazione dell’imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. “split payment”.

Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto, le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte dell’Azienda, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015) e s.m.i., è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;
- Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura: “IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

* * * * *

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.

Al fine di consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura effettivamente resa per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione dello stesso con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate/interventi effettuati. L' S.C. Gestione Acquisti procederà alla liquidazione delle fatture in base ai prezzi pattuiti dal contratto, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (Tracciabilità dei flussi finanziari); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente. . Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura/del servizio da parte della ditta affidataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura/il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale, da parte dell'affidataria: del presente Documento, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST Nord Milano in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto affidatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

L'Amministrazione committente si riserva, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento. In caso di riscontrate irregolarità, l'Azienda committente procederà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

31. Penalità e risoluzione del contratto

Nel corso di vigenza del contratto il contraente dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dalla presente documentazione e rispettare gli standard di resa previsti dal presente Documento e dal contratto per quanto riguarda gli aspetti della fornitura e del servizio *ivi* richiesti.

A seconda del disservizio verificatosi l'ASST Nord Milano applicherà le penali qui sotto descritte:

- in caso ritardo nella consegna delle apparecchiature rispetto ai termini prescritti nell'art. 7 del presente Documento Unico di Procedura, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura superiore a 30 (trenta) giorni, l'Azienda appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per ciascun giorno di ritardo nell'intervento di assistenza tecnica (dalla chiamata) rispetto ai termini prescritti nell'art. 3 del presente Documento Unico di Procedura, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- per ogni giorno di ritardo nell'intervento di risoluzione parziale e definitiva, rispetto ai termini prescritti nell'art. 3 del presente Documento Unico di Procedura, verrà applicata una penale pari a € 200,00;
- in caso di mancata risoluzione del guasto/malfunzionamento entro le 16 ore lavorative, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 per ciascun giorno di ritardo;
- per ogni, eventuali ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati, l'ASST procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3% e il 10% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità e gravità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST promuove l'avvio della procedura di cui all'art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016.

Qualora l'inadempimento permanga, l'ASST risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'aggiudicatario.

Questa ASST, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità inerenti la medesima tipologia di disservizio, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'ASST committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e i relativi servizi e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ente sanitario committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo alla Società e/o sul deposito cauzionale, ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento, mediante emissione nota di credito.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto l'ente committente, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ente committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

32. Diritto di recesso

Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione, è prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'ente sanitario committente, con semplice preavviso di 10 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta in favore del contraente qualora Consip Spa o ARIA Spa di Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di servizio comparabile a quella oggetto del presente Documento Unico di Procedura. In tali ipotesi l'ASST appaltante si riserva sin d'ora di aderirvi comunicando il recesso dal contratto in essere con semplice preavviso di 10 giorni e senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Ente medesimo, in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. XI/4232 del 29.01.2021, in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

L'ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. a tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del contraente del Codice Etico, approvato dall'ente sanitario committente e pubblicato sul sito internet dell'ente medesimo e la violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con DGR Regione Lombardia 30 gennaio 2014 n. X/1299;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'ente sanitario committente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'ente sanitario committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'affidatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Documento. Tutte le riserve che la Ditta affidataria intende formulare a qualsiasi

titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ente sanitario committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

33. Clausola risolutiva espressa

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'affidatario con lettera trasmessa a mezzo PEC o fax, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Affidatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della presente procedura, ovvero qualora risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa connessi;
4. interruzione non giustificata della fornitura e del servizio;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento della fornitura e dei correlati servizi;
6. reiterati e/o abituali ritardi negli interventi di manutenzione;
7. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso tipo di disservizio;
8. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
9. danni gravi e/o disservizi subiti dall'ASST Nord Milano a seguito di negligenze e/o inadempienze del contraente;
10. verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'ASST un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
11. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
12. subappalto totale o parziale non autorizzato;
13. in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo - fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - ovvero sottoposizione ad atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
14. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
15. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
16. mancato superamento del periodo di prova (art. 8 Lettera d'invito).

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'ente sanitario committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Società affidataria. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta dell'Amministrazione committente (mediante comunicazione trasmessa via PEC o via fax) di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra previsti, la società affidataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'ente sanitario committente è chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della

fornitura ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'ente sanitario committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente sanitario appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

L'ente sanitario appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori per l'ente committente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Documento, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la Società affidataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'ente sanitario committente tratterà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, *“per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”*.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'ente sanitario committente - la violazione da parte del contraente delle obbligazioni poste a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Contraente, a tal proposito, dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare rispetto agli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

La tolleranza da parte dell'ente sanitario committente di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'ente sanitario committente in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'ente sanitario committente avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

34. Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'ente sanitario committente di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'ente sanitario committente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'ente sanitario committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

35. Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c, concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente, per l'ASST Nord Milano competente il Foro di Monza. Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

36. Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente documento, ed in particolare quelle contenute nella legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel D. lgs. 159/2011, nella L. 135/2012 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

37. Clausola T&T Per La Trasparenza E Tracciabilità

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l'ASST Nord Milano la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare in tutto o in parte, revocare, annullare e/o sospendere la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di aggiudicare parzialmente la fornitura, senza che il concorrente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, neppure risarcitorio, di indennizzo, o altro.

Allegati:

- Allegato 1 "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato 2 "Dichiarazioni" ai sensi del DPR 445/2000;
- Allegato 3 e 3/a "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Allegato 4 "Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali";
- Allegato 5 "Informativa ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento 2016/679";
- Allegato 6 "Schema di offerta economica";
- Allegato 6. bis "Documento per verifiche ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016";

Allegato 6. Ter “Dettaglio costi della manodopera”;
Allegato 7 “DUVRI”;
Allegato 7bis “opuscolo DUVRI D.Lgs. 81.08 rev. 2019”
Allegato 8 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione conformità all’originale”
Allegato 9 “Questionario tecnico”
Allegato 10 “Progetto architettonico” elaborato 14719.PE.ARC.02.PI.102_R02, elaborato 14719.PE.ARC.02.PI.104_R02, elaborato 14719.PE.ARC.02.PI.105_R02”

per il RUP - Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Federica Olivei

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (come aggiornato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) e norme collegate.

L’operatore economico concorrente dovrà firmare digitalmente il presente documento per accettazione del suo contenuto

Firma digitale per accettazione

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva specificamente il contenuto degli articoli degli artt. 2, 3, 5, 7, 8, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 del Documento Unico di Procedura.

Firma digitale per accettazione